

## Condizioni Tecnico - Economiche per la fornitura di energia elettrica

## Offerta FAMILY TRENTA ENERGIA UNIONE

Validità offerta dal 15/03/2011 al 30/06/2011  
Validità minima delle presenti condizioni: fino al 31/01/2013

## Listino Prezzi Trenta (P0)

Listino espresso in euro a kWh e fisso per tutto il periodo di fornitura

	Monoraria
	<b>FO</b>
<b>BT</b>	<b>0,08400</b>

Per Fasce Orarie si intendono i raggruppamenti orari indicati nella delibera AEEG n° 205/09 e s.m. ed integrazioni.

## Ulteriori informazioni rilevanti

- L'offerta "FAMILY TRENTA ENERGIA UNIONE" è fruibile per i Clienti con tipologia tariffaria "uso domestico" ubicati nella zona di mercato Nord (regioni Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna) per le utenze appartenenti alle Associazioni "Trentino Appartamenti" e "Bed & Breakfast" aderenti all'Unione Commercio Turismo Servizi Professioni e Piccole Medie Imprese della Provincia di Trento.

- Trenta S.p.A. fatturerà l'energia elettrica applicando il Listino Prezzi Trenta, a cui saranno aggiunti i seguenti corrispettivi:

a) tariffa per il servizio di trasmissione; b) corrispettivo per il servizio di distribuzione (opzione tariffaria); c) tariffa per il servizio di misura; d) componente a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore (PCV) commisurata al valore previsto dalla del. AEEG n° 156/07 e s.m.i.; e) componenti tariffarie A e UC ad esclusione delle componenti di perequazione previste per il mercato di maggior tutela (es. UC1, PPE); f) perdite di rete secondo quanto definito dalla del. AEEG n° 05/04 e s.m.i.; g) oneri di dispacciamento relativi al mercato libero di cui alla delibera AEEG n° 111/06 e s.m.; h) oneri di sbilanciamento di cui alla del. AEEG n° 111/06 secondo le modalità di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF); i) imposte e tasse. I prezzi relativi ai punti a), b), c), seguono le condizioni economiche stabilite dalla delibera AEEG n° 348/07 e successive modifiche. L'incidenza della sola componente prezzo energia ("Prezzi Trenta") sulla tariffa complessiva ante imposte per una famiglia tipo (abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata, 2.700 kWh di consumo annuo ripartito per il 34% in fascia F1 e per il 66% in fascia F23) è pari a circa il 65%.

- In deroga a quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali di Fornitura, Trenta S.p.A. si farà carico degli oneri derivanti dalla applicazione della Direttiva CEE 2003/87/CE e s.m. in materia di emissioni di CO2. Ulteriori tributi e oneri ambientali al di fuori della normativa citata non sono da ritenersi inclusi. Gli oneri relativi all'art. 11 del d. lgs. 79/99 (cosiddetti CV) si intendono inclusi nel prezzo di fornitura sino alla data del 31/12/2011, successivamente alla quale verranno addebitati al Cliente secondo le modalità di cui all'art. 4 delle CGF.

- Durante il periodo di validità dell'offerta il cliente ha la facoltà di passare ad una nuova offerta Trenta tra quelle in corso di validità al momento della richiesta: la variazione avrà effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla sottoscrizione del cambio offerta.

## Bonus previsti dall'offerta

Il Cliente che aderisce all'offerta e che risulti registrato presso il sito web di Trenta ([www.trenta.it](http://www.trenta.it)) avendo attivato il servizio per la spedizione via web della bolletta (servizio **Bollett@MAIL**) ha diritto ad usufruire **OGNI ANNO** di un **BONUS** pari a **30 giorni di fornitura gratuita**, applicato prendendo come riferimento il prezzo energia dell'offerta e considerando un consumo medio annuo di riferimento pari a **2.500 kWh**, secondo la seguente modalità di calcolo:

**Bonus annuo = prezzo energia x 30 / 365 x 2.500**

Infine, in via del tutto eccezionale per il 1° anno di riferimento dell'offerta, per i clienti che aderiranno alla presente proposta di rinnovo il bonus annuo verrà portato a **40 giorni di fornitura gratuita**, calcolato con le medesime modalità di cui sopra.

## Servizi esclusivi previsti dall'offerta

L'adesione all'offerta prevede il servizio **NO STIMA**, grazie al quale la fatturazione verrà eseguita sulla base di sole letture certe in caso di presenza di contatore elettronico telegestito e di messa a disposizione dei dati da parte del distributore competente. Qualora non venga resa disponibile a Trenta la lettura certa dei consumi, la fatturazione potrà avvenire in acconto sulla base di stime.

L'adesione all'offerta prevede inoltre la possibilità per il Cliente di ottenere la certificazione di provenienza dell'energia fornita da fonte rinnovabile (Certificazione RECS) e di utilizzare il marchio registrato "100% Energia Pulita Trenta" per l'intera durata contrattuale. Il costo per la certificazione e l'utilizzo del marchio riservato ai clienti aderenti alla presente offerta è posto pari a 0,003 €/kWh.

Scadenza Pagamento: **entro 20 gg data fattura**Modalità di Pagamento: **RID**

Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente allegato.

Per qualsiasi comunicazione e per maggiori informazioni relative all'offerta commerciale "FAMILY TRENTA ENERGIA UNIONE" il Cliente può rivolgersi al numero verde 800.99.00.78 (lunedì-giovedì 8:00-20:00; venerdì 8:00-14:00), alla casella di posta offerte@trenta.it oppure presso gli sportelli commerciali di Trenta presenti sul territorio (Arco, Riva del Garda, Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Mezzolombardo, Borgo Valsugana, Predazzo, Villa Rendena e Tuenno) o consultare il sito [www.trenta.it](http://www.trenta.it).

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Giorno      Mese      Anno

\_\_\_\_\_  
Firma

Cod. Offerta: 214

FAMILY TRENTA  
ENERGIA UNIONENumero Verde  
**800 99 00 78**VIA FERSINA, 23 - 38123 TRENTO [www.trenta.it](http://www.trenta.it)


ENERGIA SENZA SORPRESE

Trenta SpA - Direzione e coordinamento di Dolomiti Energia Spa - Cap. Soc. Euro 17.029.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P.IVA e Reg Impr. 01812630224  
tel. 0461/362.330 - telefax 0461/362.332 - numero verde 800/990.078 [www.trenta.it](http://www.trenta.it) info@trenta.it

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

**Art. 1 - OGGETTO E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO** - Oggetto del Contratto (di seguito il "Contratto") è la fornitura di energia elettrica e degli altri servizi accessori da parte del Fornitore al Cliente presso il sito di prelievo indicato dal Cliente nella Richiesta di Fornitura ("RdF"), con le modalità riportate ed alle condizioni di seguito specificate. Il Fornitore soddisfa il fabbisogno complessivo di energia elettrica del Cliente con energia nazionale e con i quantitativi di energia di importazione e di energia "CIP6" (di cui all'art. 3 comma 12 del d.lgs. n° 79 del 16/03/99 - "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica") - sottile alle rispettive capacità eventualmente conseguite, il tutto alle medesime condizioni di prezzo di cui alle Condizioni Tecniche Economiche della proposta contrattuale ("CTE"). Ai fini dell'esecuzione del Contratto il Fornitore provvederà a stipulare o a far stipulare i contratti per i servizi di trasmissione e distribuzione e di dispacciamento e a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto. Il Contratto si intenderà perfezionato, previa verifica da parte del Fornitore del possesso da parte del Cliente dei requisiti previsti dalle CTE, quando il Fornitore comunicherà al Cliente nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità per l'Energia elettrica e il gas ("Autorità") l'accettazione della RdF. A tal fine si definisce "Data di Ricezione" la data dell'avvenuta ricezione e registrazione da parte di Trenta della RdF - con la quale il Cliente dichiara di accettare le presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica (di seguito, le "CGF") e le CTE - nonché, per il caso in cui il Cliente abbia in essere un contratto di fornitura di energia elettrica con un soggetto diverso da Trenta, del Modulo di Recesso (di seguito, il "MDR") debitamente compilati e sottoscritti dal Cliente. Qualora la RdF sia stata sottoscritta dal Cliente in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente potrà recedere senza oneri tramite raccomandata A/R entro dieci giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della RdF. In caso di compilazione errata o comunque non completa della RdF da parte del Cliente il Fornitore si riserva di non attivare la fornitura e di richiedere al Cliente il nuovo e corretto invio della RdF stesso entro i termini temporali indicati nei requisiti di adesione: la fornitura potrà decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla ricezione da parte del Fornitore della nuova documentazione correttamente compilata da parte del Cliente, mantenendo le condizioni economiche previste dalle CTE.

**Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLA FORNITURA** - Il Contratto ha durata indeterminata. La fornitura di energia elettrica oggetto del Contratto potrà avere inizio non prima del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione della RdF, nella data comunque indicata da Trenta al Cliente in forma scritta e compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto, ovvero nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso. L'esecuzione del Contratto avverrà in base alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti ed è subordinata al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il distributore locale (che dipende per esempio dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati nella RdF con quelli in possesso dei distributori), in mancanza del quale Trenta contatterà il Cliente affinché questi, per quanto di sua competenza, possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura. Qualora, nonostante quanto sopra, il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Trenta, il Contratto si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due parti. Nel caso in cui il distributore comunichi l'avvio di una procedura per la sospensione della fornitura del sito di prelievo per morosità del Cliente, Trenta si riserva la facoltà di non dare esecuzione al Contratto dandone tempestiva comunicazione scritta al Cliente indicando in essa la data di risoluzione del Contratto. In questo caso il Contratto si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due parti.

**Art. 3 - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA** - Il Cliente si impegna ad approvvisionarsi esclusivamente dal Fornitore e ad utilizzare l'energia fornita entro i limiti di potenza prevista per alimentare i punti di prelievo di cui alla RdF, già correttamente collegato alla rete del distributore locale. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Fornitore su richiesta ogni informazione e documentazione necessaria ai fini della corretta applicazione delle imposte sui consumi di energia elettrica e sulle addizionali relative.

**Art. 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA - ALTRI CORRISPETTIVI** - Le condizioni economiche di fornitura e il relativo periodo di applicabilità sono indicati nelle CTE. Il periodo di applicabilità decorre dalla data di inizio della fornitura. Oltre ai corrispettivi per l'energia fornita di cui alle CTE al Cliente verranno fatturati: a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura nonché le componenti A-UC e MCT previsti per i clienti del mercato libero dalle delibere dell'AEEG di volta in volta vigenti e di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore; b) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento - con esclusione di quelli previsti per lo sbilanciamento - in conformità a quanto previsto dalla delibera AEEG n° 111/06 contenente "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m. ed integrazioni: detti corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione quantificate in base al fattore fissato nella tabella 17 di cui all'Allegato 1 della del. AEEG n° 05/04 contenente il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi" e s.m. ed integrazioni; relativamente ai corrispettivi di dispacciamento il Fornitore si riserva di addebitare in conto i corrispettivi di dispacciamento previsti per il mercato di maggior tutela determinati dall'AEEG, per procedere a successivo conguaglio nei confronti del Cliente; c) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (Prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla del. AEEG n° 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente; d) un ulteriore eventuale corrispettivo determinato dal Fornitore dividendo il corrispettivo di sbilanciamento dallo stesso sopportato per l'energia prelevata, comprensiva delle perdite, nel secondo mese precedente il mese di riferimento presso tutti i siti di prelievo nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata dal Cliente nel mese di riferimento, comprensiva delle perdite; e) qualora i prelievi siano stati trattati su base oraria, i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla del. AEEG n° 111/06; f) per le sole forniture relative a siti in bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un ulteriore eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla del. ARG/ELT n° 107709 e s.m. ed integrazioni limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione all'art. 33 della medesima delibera; g) qualora in relazione all'energia oggetto della presente offerta sussistessero a carico del Fornitore o dell'utente del dispacciamento in prelievo oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili, quali ad esempio oneri inerenti l'acquisto di certificati verdi, il Fornitore si riserva di applicare all'energia prelevata ed alle relative perdite di rete un ulteriore corrispettivo calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta al Fornitore per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal Gestore dei Servizi Energetici ("GSE"), noto al momento della fatturazione, inclusivo di eventuali oneri di transazione; h) eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del cliente per pregresse forniture di energia elettrica o gas. Saranno altresì a carico del Cliente gli eventuali oneri di cui ai successivi art. 5 e 10. Le condizioni e i termini di cui alle CTE prevalgono sulle previsioni di cui alle presenti CGF, ove discordanti. Nel caso in cui l'offerta preveda l'applicazione di prezzi biorari o multiorari, l'applicazione del prezzo di fornitura biorario o multiorario previsto decorrerà dalla data di trasmissione della relativa misura bioraria o multioraria da parte del distributore competente. Qualora le competenti Autorità apportassero modifiche o integrazioni alla disciplina in materia di dispacciamento dell'energia, anche attraverso l'introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del Contratto, ovvero prevedessero nuovi oneri relativi a prestazioni diverse da quelle sopra menzionate, i conseguenti costi verranno posti a carico del Cliente con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti. I corrispettivi per i servizi di cui al presente articolo saranno fatturati dal Fornitore unitamente agli importi dovuti per la fornitura di energia elettrica. I prezzi così calcolati sono da considerarsi al netto delle imposte in conformità a quanto previsto dall'art. 14 (Imposte e tasse).

**Art. 5 - MANDATO ALLA CONNESSIONE** - Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica di cui alla del. AEEG n° 333/07 e s.m. ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dalla delibera stessa, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, per il quale fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c., ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dall'Allegato B della del. AEEG n° 348/07 e s.m., il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite il Fornitore, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa di cui all'Allegato A della del. AEEG n° 156/07, come di volta in volta aggiornato dalla normativa vigente.

**Art. 6 - CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO 100% ENERGIA PULITA TRENTA** - Il Fornitore concede al Cliente di utilizzare, in modo non esclusivo e limitatamente al periodo di validità del contratto di fornitura di energia elettrica ed alle condizioni che seguono, il marchio "100% Energia Pulita Trenta", del quale Trenta S.p.A. è titolare, e che il Cliente potrà richiedere alla casella di posta elettronica energie.rinnovabili@trenta.it. L'uso del marchio consiste nella sola riproduzione dello stesso, secondo le specifiche grafiche comunicate dal Fornitore al Cliente contestualmente all'invio del marchio, sui prodotti realizzati dal Cliente, nei siti oggetto della fornitura e sul materiale pubblicitario e commerciale del Cliente (depliant, pubblicazioni varie, carti intestate, siti web, ecc.) allo scopo di comunicare all'esterno la scelta del Cliente di utilizzare energia prodotta da fonti rinnovabili. Il Cliente non potrà concedere l'uso del marchio a soggetti terzi in qualunque forma e modalità. A tal fine sono considerati terzi anche le eventuali società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; eventuali eccezioni devono essere espressamente autorizzate per iscritto da Trenta S.p.A. Al termine del rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica dovuto a scadenza, recesso o inadempimento di una delle parti o a qualsiasi altra causa, cesserà immediatamente anche il diritto del Cliente di utilizzare il marchio "100% Energia Pulita Trenta". Contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il marchio dovrà essere distrutto o modificato dal Cliente, il quale rilascerà al Fornitore una dichiarazione scritta in tal senso. La violazione del presente obbligo da parte del Cliente darà luogo all'applicazione di una penale per violazione riscontrata pari a 0,2 €cent/kWh sul volume dei prelievi attesi di energia dell'anno in corso, salvo il risarcimento del maggior danno.

**Art. 7 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E GARANZIE** - La fatturazione dei corrispettivi per l'energia avviene sulla base dei dati di prelievo dei siti resi disponibili dal distributore competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore competente in tempo utile, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del Cliente ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d'uso dell'energia. Per i siti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW la periodicità di fatturazione sarà di norma bimestrale. Nel caso in cui il cliente, antecedentemente all'adesione alla presente offerta, risulti servito nell'ambito del mercato di maggior tutela da parte di Trenta SpA, l'adesione comporterà l'invio di una fattura di cessazione del preesistente contratto. Qualora il pagamento delle fatture non avvenga tramite procedura RID, il Fornitore si riserva di richiedere al Cliente il versamento con addebito sulla prima fattura emessa di un importo a titolo di deposito cauzionale in misura pari a quanto previsto per i clienti domestici all'art. 16 della del. AEEG n° 200/99 ("Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481") e s.m. ed integrazioni. Qualora nel corso della fornitura l'importo della garanzia sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituire; in caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito, è facoltà del Fornitore risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa diffida ad adempiere in un termine non superiore a 10 giorni. Il Cliente è tenuto ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro i termini indicati in fattura e comunque non prima della scadenza del termine di 20 giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardo pagamento delle fatture il Fornitore applicherà al Cliente interessi moratori nella misura del tasso di riferimento BCE, incrementato di 3,5 punti percentuali. Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale da parte del distributore competente. Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la fornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore. Sono a disposizione del Cliente sul sito [www.trenta.it](http://www.trenta.it) informazioni circa le aliquote delle imposte.

**Art. 8 - INTERRUZIONI DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. RESPONSABILITÀ E MANLEVA DEL CLIENTE** - La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema. Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. In particolare, il Fornitore non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione e della frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, microinterruzioni, buchi di tensione e, ingenerale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendono da fatti o comportamenti del Cliente.

**Art. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** - E' facoltà del Cliente recedere senza oneri dal Contratto entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione di cui alla RdF. Ai sensi della del. AEEG n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, il Cliente ha facoltà, inviandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata per il tramite del nuovo fornitore, di recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestici e per altri usi. Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è di 12 mesi a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diversa pattuizione prevista nelle CTE. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: Trenta SpA - via Fersina 23 - 38123 Trento (TN). In ogni caso il Cliente può recedere per cessazione della fornitura in qualunque momento e senza oneri, inviandone, al medesimo indirizzo sopra citato, comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata, con termine di preavviso pari a un mese, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore. Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri per mezzo di comunicazione al Cliente con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. Il Fornitore può risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardo pagamento delle fatture ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. 7; b) inizio di un'azione, o di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) mancata o invalida costituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 7; d) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto; e) mancanza del servizio di distribuzione; f) revoca della procedura di pagamento RID; g) interruzione o sospensione dell'attività produttiva; h) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive. La sospensione della fornitura può

essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento. Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne il Fornitore da eventuali oneri rimasti a carico della stessa in conseguenza della risoluzione dell'accordo al medesimo Cliente imputabile. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Fornitore, è facoltà del Fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla del. AEEG n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, il Fornitore potrà inviare al Cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi cinque giorni dal suo ricevimento, procederà a richiedere la sospensione della fornitura in caso di mancata ricezione di un'attestazione del pagamento delle somme dovute da inoltrarsi a mezzo fax al numero che sarà indicato nella comunicazione inviata dal Fornitore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o più siti, è fatto salvo il diritto del Fornitore di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all'art. 7 bis dell'Allegato A alla del. AEEG n° 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

**Art. 10 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO** – In corso di Contratto è facoltà del Fornitore proporre al Cliente in forma scritta nuove condizioni economiche rispetto a quelle in essere, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza di tali condizioni. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, il Cliente potrà recedere dal Contratto inviandone comunicazione a mezzo raccomandata dal Cliente le nuove condizioni economiche. E' facoltà del Cliente aderire ad eventuali ed ulteriori opzioni che il Fornitore proponga nel futuro legate alla presente offerta, con efficacia dell'adesione del Cliente alla prima data utile. Si intendono automaticamente inserite nell'accordo eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si intendono abrogate le clausole dell'accordo che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente periodo. Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti si renda necessaria l'integrazione dell'accordo o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di detti provvedimenti incidano in maniera sostanziale sull'accordo stesso e non siano suscettibili di inserimento automatico, il Fornitore provvederà ad effettuare tale integrazione fermo restando il diritto del Cliente di recedere secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Resta inteso che qualora eventuali provvedimenti normativi determinino modifiche ai corrispettivi di cui all'art. 4 o l'introduzione di corrispettivi ulteriori o nuovi oneri, anche relativi a prestazioni diverse da quelle sopra menzionate, i conseguenti costi sopportati dal Fornitore in esecuzione del Contratto verranno posti a carico del Cliente. Nelle more della definizione delle modalità di applicazione della nuova normativa, continueranno ad essere posti applicati i corrispettivi previsti dalla normativa precedente con le modalità sopra descritte. E' consentita fin d'ora la cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società operante sul mercato della vendita di energia elettrica appartenente al medesimo gruppo societario del Fornitore.

**Art. 11 - CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA** – In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore.

**Art. 12 - RISERVATEZZA** – Il presente Contratto è soggetto a quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, comportando inoltre l'impegno reciproco delle parti a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sull'esistenza della presente proposta ed i suoi termini e su ogni informazione inerente la sua negoziazione ed esecuzione e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venute a conoscenza in relazione alla proposta stessa.

**Art. 13 - COMUNICAZIONI** – Ogni comunicazione relativa al contratto deve essere effettuata per iscritto, contenere il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura, ed essere inviata a mezzo posta all'indirizzo di Trenta SpA – via Fersina, 23 – 38123 Trento (TN). Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

**Art. 14 - IMPOSTE E TASSE** – Tutti i corrispettivi previsti dalla proposta di fornitura ed inerenti la fornitura stessa sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dall'accordo a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa. Il presente accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa.

**Art. 15 - LEGGE APPLICABILE ARBITRATO E FORO COMPETENTE** – La legge applicabile all'accordo è quella italiana. Le controversie che dovessero insorgere sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'accordo, non risolte con l'accordo diretto tra le Parti, sono deferite al foro competente di Trento.

#### INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

In adempimento agli obblighi di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/03, La informiamo che Trenta S.p.A. svolge il trattamento dei Suoi dati personali per poter stipulare il Contratto, adempiere alle obbligazioni contrattuali ed espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato. Il trattamento sarà effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 196/03. Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alla stipula del Contratto e alla gestione degli adempimenti connessi (quali la fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l'espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi). La raccolta di parte dei dati, come quelli essenziali ad individuare il cliente ed il luogo di fornitura, è di natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti. La mancata raccolta determina l'impossibilità di stipulare il Contratto. La raccolta dei restanti dati, come quelli necessari ad applicare condizioni migliorative od ottimali, è di natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. La mancata raccolta determina l'impossibilità di applicare dette condizioni, pur non impedendo la stipulazione del Contratto. I dati personali raccolti sono trattati dal personale dipendente o incaricato della scrivente società che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività. I dati personali del Cliente potranno essere comunicati alle varie società di distribuzione operanti sul territorio ove sono ubicate le forniture, per lo svolgimento delle attività di propria competenza (es.: attivazione forniture, lettura e verifica degli strumenti di misura), agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi e dei pagamenti, a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali al presente trattamento, ad autorità ed amministrazioni pubbliche in assolvimento di obblighi di legge. Titolare del trattamento dei dati personali è Trenta S.p.A., via Fersina, 23 – 38123 Trento.

Responsabile del trattamento dei dati personali, relativamente alle operazioni ad essa affidate, è il Dirigente Operativo di Trenta S.p.A. con sede Via Fersina n. 23, 38123 Trento, a cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/03 (diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione degli stessi).

#### FUEL MIX DISCLOSURE: DETERMINAZIONE DEL MIX MEDIO ENERGETICO NAZIONALE PER GLI ANNI 2008 - 2009

Ai sensi del DM "fuel mix disclosure" e dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 125/07, si comunicano le informazioni relative al mix medio nazionale per gli anni 2008 e 2009. Il suddetto mix illustra la composizione del mix energetico medio utilizzato a livello nazionale per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel 2008 e nel 2009. I dati riportati nella tabella che segue sono calcolati dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in collaborazione con Terna, e sono disponibili sul portale web del GSE stesso.

Composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel 2008 e nel 2009		
	Anno 2009	Anno 2008
Fonti primarie utilizzate	%	%
- Fonti rinnovabili	31,6%	26,8%
- Carbone	13,1%	13,3%
- Gas Naturale	43,5%	47,8%
- Prodotti petroliferi	4,3%	3,9%
- Nucleare	1,5%	1,3%
- Altre fonti	6,1%	6,8%

Il mix medio energetico nazionale determinato per l'anno 2008 è un dato di consuntivo, mentre il dato del 2009 è un preconsuntivo e verrà aggiornato nel corso dei prossimi mesi da parte del GSE. Si sottolinea che l'energia erogata ai clienti in fornitura con "100% Energia Pulita Trenta" deriva per la totalità dalla quota di mix definito "fonti rinnovabili".

**INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI FORNITURA PER CLIENTI FINALI NON DOMESTICI**

Caratteristiche relative al cliente finale tipo:

- consumo annuo: 2.700 kWh
- potenza impegnata e disponibile: 3 kW
- tipologia di contratto: utenza uso domestico residente
- tensione di alimentazione: bassa
- tipologia di contatore: orario
- ripartizione consumi: 33,73% F1 – 66,27% F23

Incidenza percentuale dei costi dei Servizi di Vendita e dei Servizi di Rete relativi al cliente finale tipo (al netto delle imposte):

- prezzo energia/commercializzazione/perdite di rete	62 %
- dispacciamento	5 %
- trasmissione/distribuzione/misura	20 %
- parti A e UC	13 %

Il prezzo dell'energia e relativa incidenza percentuale sono da considerarsi indicativi e soggetti a variazione in relazione alle modalità di aggiornamento prezzo indicati nelle condizioni tecnico-economiche dell'offerta. La data di presunta attivazione della fornitura di energia elettrica per un cliente tipo in bassa tensione rispetta le seguenti indicazioni:

- il contratto deve arrivare in sede entro e non oltre il giorno 20 del mese
- il contratto del cliente proveniente dal mercato di tutela verrà attivato il primo giorno del secondo mese successivo la data di stipula
- il contratto del cliente proveniente dal mercato libero verrà attivato il primo giorno del quarto mese successivo la data di stipula

**NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE**

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Lei è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI1, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) o chiamare il numero verde 800.166.654.

**1. Trasparenza delle proposte contrattuali**

Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:

- identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata;
- fornire al cliente informazioni dettagliate sul contenuto del contratto proposto;
- indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta contrattuale proposta;
- per l'energia elettrica, fornire al cliente informazioni sugli adempimenti relativi contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento;
- fornire al Cliente informazioni circa la validità dell'offerta e le modalità di adesione;
- comunicare al Cliente le modalità per ottenere informazioni sui corrispettivi applicati;
- fornire al Cliente informazioni circa la durata, le condizioni di rinnovo, modalità e termini per l'esercizio del diritto di ripensamento e della facoltà di recesso;
- fornire al Cliente informazioni circa la gestione dei reclami e i diritti dei consumatori;
- fornire al Cliente informazioni circa i livelli specifici e generali di qualità di competenza del venditore, degli indennizzi dovuti in caso di mancato rispetto e dei livelli effettivi riferiti all'anno precedente;
- la Nota informativa.

Se il Cliente è servito in maggior tutela o servizio tutela, il venditore deve indicare gli effetti del passaggio al mercato libero.

**2. Contratto**

Il contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo dell'impresa di vendita e dovrebbe contenere almeno le seguenti clausole:

- tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente specificando:
- le condizioni tecniche di erogazione,
- la data di avvio dell'esecuzione e la durata del contratto;
- modalità di rinnovo e di recesso;
- eventuali prestazioni accessorie;
- le condizioni economiche del servizio e le modalità per la determinazione di eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici nel tempo dei corrispettivi;

- le eventuali garanzie che il Cliente deve fornire ed ogni altro onere in relazione alla conclusione/esecuzione del contratto;
- modalità di utilizzo dei dati di lettura, specificando, per la fornitura di gas naturale la modalità di informazione in caso di esito negativo di lettura e le conseguenze;
- periodicità di emissione delle fatture, modalità e termini per il pagamento, criterio adottato per la stima dei consumi;
- le conseguenze per l'eventuale ritardo nel pagamento, specificando penali, procedura di messa in mora, modalità di attribuzione dei costi di sospensione/riattivazione;
- i livelli specifici e generali di qualità di competenza del venditore e gli indennizzi dovuti in caso di mancato rispetto degli stessi;
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita;
- limitatamente alla fornitura di energia elettrica, il mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e gli obblighi che ne conseguono.

**3. Documentazione**

Al momento della sottoscrizione del contratto o entro 10 giorni se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente deve ricevere una copia del contratto in forma cartacea o su altro supporto durevole.

**4. Riepilogo**

Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto:

- abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita dell'energia elettrica/gas;
- abbia fornito informazioni chiare su:
- il prezzo del servizio;
- durata del contratto;
- modalità di utilizzo dei dati di lettura;
- modalità e tempistiche di pagamento;
- conseguenze del mancato pagamento;
- eventuali garanzie richieste;
- modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita.

Società di vendita: Trenta S.p.A. – Via Fersina, 23 – 38123 Trento – T.800990078

Incaricato che ha proposto il contratto: \_\_\_\_\_

Denominazione dell'offerta contrattuale: \_\_\_\_\_

Luogo e data di consegna al cliente: \_\_\_\_\_

Data di presunta attivazione: \_\_\_\_\_

Periodo di validità della proposta: \_\_\_\_\_

Eventuali oneri a carico del cliente: \_\_\_\_\_

**TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (TIQV) (Delibera 164/08, allegato TIQV – testo aggiornato)**

Il nuovo Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) accorpa in modo organico la precedente regolazione sulla qualità della vendita. L'intervento regolatorio è relativo ad aspetti essenziali, soprattutto nell'ottica della tutela del consumatore: le risposte ai reclami, le rettifiche di fatturazione e l'invio ai distributori delle richieste dei clienti per preventivi, lavori e altre prestazioni soggette a standard di qualità commerciale. In particolare per la risposta ai reclami dei clienti, l'intervento regolatorio si è reso necessario per i livelli di qualità dei principali venditori che si sono registrati negli anni precedenti piuttosto insoddisfacenti.

In dettaglio, il Testo integrato (delibera ARG/com 164/08, disponibile sul sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) prevede:

regole più stringenti per migliorare il trattamento dei reclami: l'Autorità ha introdotto l'obbligo per il venditore di indicare la persona ed il riferimento organizzativo ai quali rivolgersi dopo aver presentato il reclamo; inoltre, le risposte fornite al cliente dovranno essere adeguatamente motivate; un unico interlocutore anche per effettuare reclami di tipo tecnico, sia per l'energia elettrica che per il gas. Il venditore farà da tramite con il distributore, qualora sia necessario, semplificando le procedure a carico del consumatore che effettua il reclamo. Questa semplificazione è stata ritenuta opportuna a seguito della separazione tra distributori e venditori, avvenuta con la liberalizzazione dei mercati; maggiore tempestività nelle verifiche di fatturazione: sono stati introdotti il diritto ad una risposta motivata entro 40 giorni alle richieste di verifica della fatturazione.

Gli indennizzi automatici stabiliti dal Testo integrato sono:

un indennizzo automatico di 20 euro, a carico del venditore, se le risposte ai reclami supereranno il tempo limite di 40 giorni per sua responsabilità. L'indennizzo, che potrà essere corrisposto (non più di una volta l'anno allo stesso cliente per lo stesso motivo, onde evitare eventuali abusi) si propone di assicurare tempi certi e la massima tempestività nella risposta ai clienti;

una disciplina specifica per ritardi di rettifica dei casi di "doppia fatturazione" a seguito del cambio di fornitore: l'errore di doppia fatturazione deve essere rettificato entro 20 giorni dalla richiesta, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro al consumatore;

un indennizzo automatico di 20 euro in caso di mancato rispetto del termine di 90 giorni per la rettifica di fatturazione, quando dovuta. Le richieste di rettifica potranno essere inoltrate non solo per le fatture già pagate, ma anche per quelle per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione.

Le principali disposizioni del Testo integrato entrano in vigore già dall'1° gennaio 2009. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato, con deliberazione 08 luglio 2010 n. 104/10, un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di energia elettrica e gas naturale precise regole di comportamento.

**Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale (tab. 1, allegato A, del. 164/08)**

Indicatore	Standard specifico	Indennizzo automatico per esecuzione			Livelli effettivi Trenta
		oltre lo standard ma entro un tempo doppio rispetto allo standard	oltre un tempo doppio ma entro un tempo triplo rispetto allo standard	oltre un tempo triplo rispetto allo standard	
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	40 giorni solari	€ 20,00	€ 40,00	€ 60,00	10 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	90 giorni solari	€ 20,00	€ 40,00	€ 60,00	18 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari	€ 20,00	€ 40,00	€ 60,00	11 giorni solari

**Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale (tab. 2, allegato A, del. 164/08)**

Indicatore	Standard generale	Livelli effettivi Trenta
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro 30 giorni solari	95%	99%
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro 40 giorni solari	95%	95%

## RICHIESTA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Il Cliente, come sotto identificato, propone irrevocabilmente a Trenta SpA di concludere un contratto di fornitura di energia elettrica ("Contratto") secondo le Condizioni Tecnico Economiche previste dall'offerta **FAMILY TRENTA ENERGIA UNIONE** e disciplinato dalle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica della stessa.

### DATI DEL CLIENTE (COMPILARE IN STAMPATELLO)

Cognome e Nome/Ragione Sociale*							
Cod. Fisc./P.IVA*		e-mail*		Tel*		Fax	
Conto Contrattuale* (solo se già Cliente Trenta)				Tipologia tariffaria*		Residente <input type="checkbox"/>	Non residente <input type="checkbox"/>
Indirizzo di fornitura*							
CAP*		Comune*		Prov*			
Indirizzo di recapito fatture (1)							
CAP*		Comune*		Prov*			
POD* (2)	IT _ _ _ _ _			Potenza contrattuale*			

\*Campi obbligatori; (1) solo se diverso da Indirizzo fornitura (2) codice alfanumerico riportato nella bolletta

Il Contratto si perfeziona secondo le modalità previste dall'art. 1 delle Condizioni Generali di Fornitura di Energia Elettrica. Il Cliente, nel confermare le scelte e i dati sopra indicati, con la sottoscrizione apposta in calce al presente documento formula la proposta di contratto a Trenta e contestualmente dichiara di aver ricevuto e preso visione della seguente documentazione: - Condizioni Tecnico - Economiche; - Condizioni Generali di Fornitura di Energia Elettrica; - Informativa sulla privacy e altre note informative; - Richiesta di Fornitura; - Modulo di Recesso.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Giorno      Mese      Anno

\_\_\_\_\_  
Firma

Il Cliente richiede inoltre la certificazione di provenienza dell'energia fornita da fonte rinnovabile alle condizioni previste dalle Condizioni Tecnico Economiche dell'offerta **FAMILY TRENTA ENERGIA UNIONE** (sottoscrivere in calce solo in caso di effettiva richiesta di certificazione):

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Giorno      Mese      Anno

\_\_\_\_\_  
Firma

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le Condizioni Economiche previste dall'offerta **FAMILY TRENTA ENERGIA UNIONE**, e di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Fornitura: art. 1 (Oggetto e perfezionamento del Contratto), art. 4 (Condizioni economiche di fornitura – Altri Corrispettivi), art. 7 (Fatturazione, pagamenti e garanzie), art. 9 (Recesso e risoluzione del contratto), art. 10 (Integrazioni e modifiche del contratto) delle CGF.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Giorno      Mese      Anno

\_\_\_\_\_  
Firma

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, riportata nelle CGF. Barrando la successiva casella il Cliente può decidere se esprimere o meno il proprio consenso a Trenta per l'utilizzo dei propri dati personali a fini promozionali, di informazione commerciale o marketing, di studi e ricerche statistiche e di mercato, di rilevazione della qualità dei servizi da parte di Trenta e del grado di soddisfazione dei clienti, della tutela e gestione del credito.

SI (presta il proprio consenso per le finalità ulteriori)

NO (non presta il proprio consenso per le finalità ulteriori)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Giorno      Mese      Anno

\_\_\_\_\_  
Firma

Cod. Offerta: 214

**FAMILY TRENTA  
ENERGIA UNIONE**

Numero Verde  
**800 99 00 78**

VIA FERSINA, 23 - 38123 TRENTO [www.trenta.it](http://www.trenta.it)

**Trenta**

ENERGIA SENZA SORPRESE

Trenta SpA - Direzione e coordinamento di Dolomiti Energia Spa - Cap. Soc. Euro 17.029.000,00 I.v. - Cod. Fisc. - P.IVA e Reg Impr. 01812630224  
tel. 0461/362.330 - telefax 0461/362.332 - numero verde 800/990.078 www.trenta.it info@trenta.it

## MODULO DI RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA\*

(da sottoscrivere e consegnare a TRENTA SPA)

Spettabile\*\*

---

---

---

---

---

### Oggetto: recesso dal contratto di fornitura di energia elettrica

Ai sensi del decreto legislativo n° 79/99 in materia di liberalizzazione del settore energia elettrica e a norma della delibera AEEG n° 144/07, con la presente comunichiamo formale ed irrevocabile recesso dal contratto di fornitura di energia elettrica per il sito identificato dalla seguente anagrafica:

Nome Cognome / Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo fornitura \_\_\_\_\_

Codice POD\*\*\* : \_\_\_\_\_

con decorrenza dal 1° giorno del secondo mese successivo alla richiesta o dall'eventuale successivo termine determinato in base a quanto previsto all'art.1 delle CGF, o dal termine previsto dal preesistente contratto di fornitura vigente sul libero mercato con altro grossista, per iniziare una nuova fornitura su libero mercato alle nuove condizioni pattuite col fornitore Trenta SpA.

Distinti saluti

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Giorno / Mese / Anno

\_\_\_\_\_  
Firma

#### \*IMPORTANTE!

La richiesta di recesso per il passaggio al libero mercato va compilato anche nel caso in cui il Cliente sia già attualmente fornito da Trenta SpA, indicando il recapito di Trenta come destinatario (vedi\*\*) nella compilazione del presente modello.

\*\* indicare l'attuale fornitore (Trenta SpA – via Fersina, 23 – 38123 Trento o recapito di diverso fornitore qualora il Cliente non sia attualmente fornito da Trenta)

\*\*\* codice riportato nella prima pagina dell'attuale bolletta di energia elettrica

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CLIENTE

### SCHEDA DI RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

– Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 15/03/2011, valida fino alla data del 30/06/2011 –  
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza								
Consumo annuo (kWh)	Profilo tipo F1: 33,73% ; F2 F3: 66,27%		Profilo spostato su fasce non di punta F1: 10% ; F2 F3: 90%			Profilo spostato su fasce di punta F1: 60% ; F2 F3: 40%		
	(A)* Offerta	(B) Servizio di maggior tutela (prezzo monorario)	(A)* Offerta	(B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari transitori)	(B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari a richiesta)	(A)* Offerta	(B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari transitori)	(B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari a richiesta)
1.200	171,08	156,88	171,08	154,44	151,26	171,08	159,65	163,25
2.700	391,66	359,69	391,66	354,21	347,05	391,66	365,94	374,04
3.500	562,89	521,45	562,89	514,35	505,07	562,89	529,55	540,05
4.500	779,67	726,40	779,67	717,26	705,33	779,67	736,81	750,31

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza								
Consumo annuo (kWh)	Profilo tipo F1: 33,73% ; F2 F3: 66,27%		Profilo spostato su fasce non di punta F1: 10% ; F2 F3: 90%			Profilo spostato su fasce di punta F1: 60% ; F2 F3: 40%		
	(A)* Offerta	(B) Servizio di maggior tutela (prezzo monorario)	(A)* Offerta	(B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari transitori)	(B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari a richiesta)	(A)* Offerta	(B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari transitori)	(B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari a richiesta)
1.200	261,86	247,65	261,86	245,21	242,03	261,86	250,43	254,03
2.700	500,39	468,43	500,39	462,94	455,79	500,39	474,68	482,78
3.500	659,94	618,51	659,94	611,40	602,12	659,94	626,61	637,11
4.500	861,66	808,39	861,66	799,25	787,33	861,66	818,81	832,31

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW								
Consumo annuo (kWh)	Profilo tipo F1: 33,73% ; F2 F3: 66,27%		Profilo spostato su fasce non di punta F1: 10% ; F2 F3: 90%			Profilo spostato su fasce di punta F1: 60% ; F2 F3: 40%		
	(A)* Offerta	(B) Servizio di maggior tutela (prezzo monorario)	(A)* Offerta	(B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari transitori)	(B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari a richiesta)	(A)* Offerta	(B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari transitori)	(B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari a richiesta)
1.200	282,95	268,75	282,95	266,31	263,13	282,95	271,53	275,13
2.700	521,49	489,52	521,49	484,04	476,89	521,49	495,77	503,87
3.500	681,04	639,60	681,04	632,50	623,22	681,04	647,70	658,20
4.500	882,76	829,49	882,76	820,35	808,43	882,76	839,90	853,40

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Fasce Orarie	
Fasce F1	Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Fasce F2 e F3	Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI		
Descrizione dell'onere/servizio	Corrispettivo previsto	
Certificazione Energia Verde	0,003 Euro/kWh	opzionale

MODALITA' DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'AEEG, qualora applicabili. In particolare, le suddette indicizzazioni/variazioni non sono applicabili ai "Prezzi Energia" stabiliti dalla presente offerta, poiché essi sono definiti per un periodo di validità prestabilito nel corso del quale assumono valori fissi e immutabili.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS
Al cliente che sottoscrive l'offerta FAMILY TRENTA ENERGIA UNIONE verrà riconosciuto annualmente un bonus pari a 30 giorni di fornitura gratuita, calcolato prendendo come riferimento il prezzo energia riportato nelle Condizioni Tecniche Economiche dell'offerta espresso in Euro/kWh e un consumo medio di riferimento pari a 2.500 kWh;
<b>Bonus annuo per cliente aderente all'offerta FAMILY TRENTA ENERGIA UNIONE = prezzo energia x 30 /365 x 2.500</b>
Per il 1° anno di riferimento dell'offerta il bonus annuo verrà portato a <b>40 giorni di fornitura gratuita</b> , calcolato con le medesime modalità di cui sopra.
<b>Nota: i valori di stima di spesa in base alla presente offerta sopra riportati non considerano gli importi relativi al bonus annuo erogato, da considerarsi quindi come ulteriore.</b>

ALTRI DETTAGLI SULL'OFFERTA
Ai fini di una corretta interpretazione delle tabelle sopra riportate, si precisa che: - i Prezzi Energia dell'offerta Family Trenta Energia Unione sono fissi fino al 31/1/2013 mentre le condizioni economiche di riferimento dell'Autorità sono soggette a variazioni trimestrali.

\*Nota relativa agli eventuali oneri di cui all'art. 4 delle CGF: i valori di stima di spesa annua indicati nella Colonna (A) comprendono un valore di riferimento relativo agli oneri di sbilanciamento pari a 0,001 Euro/kWh.